

Tassa extraprofitti, mezzo stop dalla Consulta

«L'emergenza dei conti non giustifica tutto»

Corte costituzionale

No alle accise nell'imponibile
150 milioni da restituire
Il Mef: impatto gestibile

Gianni Trovati

ROMA

Le emergenze finanziarie dello Stato possono giustificare molto, ma non tutto. «Nella materia tributaria e persino quando, in momenti particolari, siano implicate straordinarie e preminenti esigenze della collettività», la Consulta «è chiamata ad assicurare quanto meno il rispetto di una soglia essenziale di non manifesta irragionevolezza». Perché «la straordinarietà del momento e la temporaneità della imposizione non possono essere ritenute un *passé partout* per l'introduzione di qualsiasi forma di imposizione fiscale».

Il principio è scolpito nella senten-

za 111/2024 (redattore Luca Antonini) depositata ieri dalla Corte costituzionale. I giudici hanno salvato in larga parte l'impianto dell'imposta straordinaria sugli extraprofitti delle società energetiche introdotta dal Governo Draghi (articolo 37 del Dl 21/2022); ma ne hanno dichiarato l'illegittimità nella parte in cui allarga la base di calcolo dell'imponibile alle accise, che sono indicate nelle fatture attive ma sono poi versate allo Stato e non possono in alcun modo essere indicative di un profitto. Quella parte andrà restituita alle società, con un costo che le prime stime indicano in circa 150 milioni. I calcoli sono in corso, ma l'impatto è giudicato del tutto gestibile al Mef, dove si valuta anche il fatto che la sentenza fa chiarezza su un fatto controverso. Senza troppe sorprese come mostra il fatto che, per il 2023, la legge di bilancio del Governo ha seguito una strada diversa che viene giudicata inattuabile.

Ma il valore della pronuncia di ieri va molto oltre l'impatto finanziario.

Nell'analisi di una delle imposte

più controverse dell'Esecutivo Draghi, che per quella via ha portato all'Erario circa 3,4 miliardi di euro nel complesso approssimando i profitti sulla base del saldo Iva e non sul più ovvio imponibile Ires che sarebbe emerso solo nei bilanci l'anno successivo, la Consulta ha tracciato una linea di demarcazione fra i margini di flessibilità consentiti in momenti eccezionali e quel che comunque non si può fare perché «supera i limiti della ragionevolezza»; un confine essenziale agli occhi degli investitori internazionali, che anche da noi possono contare sulla consapevolezza che c'è un giudice a Berlino. Il suo intervento è indispensabile per assicurare «il necessario bilanciamento di interessi fra le esigenze finanziarie della collettività e tutela delle ragioni del contri-



«La straordinarietà del momento non è un *passé partout* per qualsiasi forma di imposizione fiscale»

biente», che «non può sistematicamente risolversi a favore delle prime»; come accaduto per esempio nel 1996 quando fu promosso il prelievo straordinario del 6 per mille sui conti correnti deciso quattro anni prima dal primo Governo Amato nella crisi della lira. Lo Stato non ha sempre ragione. Nemmeno quando l'urgenza preme.

I margini lasciati da questa lettura sono comunque ampi. Nel nome della fretta di incassare il gettito dell'imposta e finanziare i provvedimenti anti-inflazione in un circolo virtuoso in cui i favoriti dalla corsa dei prezzi aiutavano i penalizzati, il Governo decise di misurare i profitti in base ai saldi Iva, cioè la differenza tra fatture attive e passive. Scelta criticata all'epoca, visto che per misurare i profitti sarebbe «fisiologico» riferirsi alla base Ires. Come riconosce la Corte erano però in gioco «circostanze straordinarie che qualificano in termini del tutto sui generis l'intervento normativo»; ma che non bastano a superare a priori qualsiasi scrutinio di ragionevolezza.